



Dott. Luigi Fiorentino
Capo di Gabinetto Ministro Istruzione

On. le Francesca Puglisi
Capo Segreteria Politica Ministro Istruzione
LORO SEDI

OGGETTO: Le valutazioni della UIL SCUOLA sul DDL n. 2333.

Facendo seguito alle intese intercorse in occasione dell'incontro del 26 u.s., con la presente si forniscono le valutazioni richieste.

Appare evidente come il percorso parlamentare e la conseguente velocizzazione imposta al Disegno di Legge n.2333 sia fortemente influenzata dall'esigenza di rientrare nei tempi della programmazione scandita nel PNRR. Purtroppo, sia le condivisibili esigenze di comprimere i tempi che quelle di attingere a risorse finanziarie decisamente cospicue, non possono farci deflettere dal rispetto dei principi di carattere generale poste nel nostro Ordinamento che, in molti tratti del Disegno di Legge risultano decisamente disattesi.

Preliminarmente, deve precisarsi che è difficile effettuare una valutazione compiuta dello stesso disegno di legge in quanto, la gran mole dei decreti attuativi destinati a darne esecuzione, se ne contano undici, è suscettibile di cambiarne totalmente la portata originaria. Si valuti inoltre, come i decreti attuativi, per loro stessa natura, sono atti unilaterali che presuppongono il concerto tra i diversi ministeri e non soggiacciono ad alcun ulteriore momento di confronto né politico, né con altri soggetti. In conclusione, si è, a nostro avviso, in presenza di una vera e propria legge delega, più che di un disegno di legge.

Per quanto attiene al merito, l'esigenza di unificare i sei diversi disegni di legge, si avverte in tutto il testo a partire dal *nomen*, e si realizza in un corpus di norme decisamente disomogeneo che si presenta a forte rischio di integrazione nell'Ordinamento formativo generale del Paese. Quello dell'armonizzazione è uno dei temi posti dal Ministro Bianchi in sede di presentazione del DDL.

Riprendendo la denominazione "ITS Academy", è la chiara esplicitazione di un compromesso tutto politico mal riuscito. Trattandosi di un segmento formativo non accademico, siamo in presenza di istruzione terziaria professionalizzante non accademica, la specificazione (Academy) è addirittura fuorviante, un'ulteriore ipocrisia, anche considerando come i rapporti con il mondo accademico, così come elaborati nel testo, appaiono del tutto indefiniti. La sua riformulazione è un atto dovuto, un contributo alla chiarezza del pensiero.

Tornando, invece, agli undici decreti attuativi, appare necessario una trattazione puntuale per cogliere meglio le perplessità citate nella premessa, analizzandoli. Gli stessi dovrebbero disciplinare i seguenti ambiti:

1 – specificazione dell'area tecnologica da assegnare al singolo istituto, le figure professionali nazionali di riferimento, gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico – professionali, i diplomi di tecnico superiore (da concertare con MUR, MISE, LAVORO, MEF, previa intesa con Conferenza Stato-Regioni);

2 – adozione dello Statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida (previa intesa con Conferenza Stato-Regioni);

3 – stabilire la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili (da concertare con MUR);

4 – criteri e le modalità per la costituzioni delle commissioni di esame, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi e la relativa certificazione (da concertare con LAVORO, MUR, previa intesa con Conferenza Stato-Regioni);

5- standard minimi di livello nazionale (da concertare con LAVORO, MISE, MUR, MEF e previa intesa con Conferenza Stato-Regioni);

6 – criteri generali e gli standard di organizzazione dei percorsi formativi; criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi di primo e di secondo livello; criteri generali per il riconoscimento dei CFU certificati all'esito dei percorsi formativi; modalità per rendere trasparente e sostenere il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli ITS;

7 – modello di certificazione dei percorsi di formazione IFTS (da concertare con il LAVORO previa intesa con Conferenza Stato-Regioni);

8 – coordinamento nazionale e sistema finanziamento, suo sistema di funzionamento: da adottare con Decreto del MI, previa intesa con Conferenza Stato-Regioni);

9 – criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo (previa intesa con Conferenza Stato-Regioni);

10 – funzioni e compiti della banca dati (previa intesa con Conferenza Stato-Regioni);

11 – monitoraggio e valutazione del sistema nazionale: (da concertare con MUR, LAVORO, MISE, previa intesa con Conferenza Stato-Regioni);

Dalla valutazione delle materie da definire, emerge come gli aspetti di regolamentazione differita riguardino elementi sostanziali che influenzano la filosofia del progetto riformatore e che, come si rileverà più specificamente, sono tali da incidere sul giudizio finale.

Nel merito, si riassume per punti, la posizione della scrivente Organizzazione:

RICONDUZIONE DEL SISTEMA DEGLI ITS NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI ISTRUZIONE

Si ritiene assolutamente necessaria l'articolazione di un segmento terziario in grado di operare un'efficace azione di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, ma la sua percorribilità va valutata al verificarsi di precise condizioni. La prima delle quali è la sua riconduzione in un ambito pubblico, affidandone l'attività di coordinamento e gestione al MI. L'elaborazione dei percorsi di studio, il rilascio delle certificazioni, la gestione delle risorse finanziarie devono necessariamente essere espressione di competenza della stessa Autorità pubblica che deve coordinarsi con il sistema della Formazione Professionale regionale, gli enti di formazione e le imprese. Vanno scongiurati i rischi di privatizzazione di un ambito formativo di carattere altamente strategico, qual è quello dell'Istruzione terziaria, attraverso l'uso di risorse pubbliche. La stessa governance deve essere modellata in modo da garantire una forte azione unitaria di indirizzo sull'intero territorio nazionale, diversificata solo nelle singole declinazioni progettuali da condurre territorialmente. Al riguardo emerge la necessità di una rappresentanza anche del partenariato sociale. Il Presidente, "espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla formazione", è una condizione non condivisa, specie se associata al reclutamento di docenti dal mondo delle imprese. Più opportuno optare per un'alternanza tra tutti i soggetti fondatori, quale espressione di un sistema democratico e di partecipazione.

OFFERTA FORMATIVA

Centrale il ruolo delle istituzioni scolastiche secondarie sia nella fase dell'orientamento che in quella della definizione dell'offerta formativa che dovrebbe essere organizzata anche in funzione dell'articolazione successiva, sia di quella accademica, che di quella non accademica. Analoga importanza riveste il ruolo della formazione professionale e dell'intero asset regionale che sovrintende l'ambito. La definizione dell'OF dovrebbe potere fare riferimento, inoltre, a punti di osservazioni stabile del mercato del lavoro (osservatori), in modo da conoscere con esattezza la dimensione produttiva esistente sulle singole realtà territoriali. Per completezza di analisi, sarà bene specificare, comunque, che l'efficacia dell'intervento formativo ha ricadute diverse a seconda dell'area geografica del Paese in cui lo stesso viene condotto. L'assenza, e in taluni casi, la debolezza della domanda di lavoro, situazione che ricorre soprattutto nell'intero Mezzogiorno, non è suscettibile di essere superata solo attraverso l'azione formativa specifica. A questa si devono accompagnare scelte precise, attuali e prospettive, in materia di politiche sullo sviluppo, a partire da quelle che attengono al settore manifatturiero. Diversamente la stessa offerta formativa risulterà polverizzata in una miriade di declinazioni non sempre efficaci e di modesta proiezione temporale, come è accaduto in questo ventennio di sperimentazione.

FLESSIBILITA' DEI CORSI DI STUDIO

I percorsi di studio devono prevedere un alto livello di flessibilità (passerelle) in modo da consentire agli studenti frequentanti di conseguire titoli accademici, attraverso il riconoscimento

di un sistema di crediti spendibili in ambito universitario, viceversa si costituisce un percorso rigido a *vicolo cieco*, utile solo per assecondare l'alta flessibilità che serve nelle attività produttive e manifatturiere. La loro definizione deve essere frutto di un'attenta elaborazione che preveda il concorso di tutti i soggetti che operano nell'ambito formativo e devono incardinarsi con quelli del segmento dell'istruzione secondaria e accademica. Questi aspetti, nel testo, proposto, appaiono di ardua comprensione. A nostro giudizio i percorsi proposti, che impegnano un arco temporale ampio (due/tre anni), devono poter prevedere la loro riconducibilità in ambito accademico, diversamente potrebbero costituire un percorso a sé stante che, in assenza di sbocchi lavorativi, costituirebbe un ulteriore titolo privo di utilità, di scarsa attrattività di cui il solo nome *academy*, appare elemento insignificante, oltre che fuorviante.

SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

La fase di reclutamento dei docenti necessita di essere ricondotta in schemi e regole, chiare e trasparenti, che assicurino la qualità dell'insegnamento. Analogamente a quanto ricorre per tutte le istituzioni che svolgono attività formative che abbiano un orizzonte strategico che il solo mercato non può avere, le competenze dei docenti devono essere regolarmente certificate e rientrare in codificazioni verificabili. Velleitario il riferimento agli esperti provenienti dal mondo del lavoro a cui sembra essere richiesta una generica "esperienza professionale" di cinque anni maturata nei settori produttivi di riferimento che inevitabilmente riflettono il contingente e non la prospettiva strategica di interesse e natura pubblica.

FUNZIONAMENTO DEGLI ITS

Ricorre spesso (artt. 7 e 8 del DDL) la locuzione: "all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Rimane da capire con quale personale si intende far fronte a tutti i complessi adempimenti a cui gli Istituti saranno chiamati.

Altrettanto, sfumata è la condizione giuridica riservata al personale docente, a cui verrebbero riservati unicamente contratti di prestazione d'opera (art.2222 del C.C.).

Risulta del tutto assente ogni previsione di impegno nei riguardi degli studenti frequentanti, a cui non si offre alcuna prospettiva occupazionale, nemmeno in termini della contrattualistica di accesso al mondo del lavoro (apprendistato, apprendistato professionalizzante, tirocini, etc.).

Da ultimo, l'art.2 – lett.a) del DDL farebbe presumere che gli ITS si doterebbero di: nuove sedi, di laboratori tecnologicamente avanzati, comprese quelli per la formazione a distanza. Il tutto lascerebbe presumere la formazione di nuove scuole del tutto svincolate da quelle a cui sino ad oggi si sono affiancate. La questione assume un rilievo importante ed andrebbe chiarita. In tale ipotesi, si abbandonerebbe un sistema di economia di scala integrato che, a giudizio della scrivente, genera forti perplessità, ben consapevole della condizione in cui versano gli istituti statali. L'introduzione di una normativa specifica, sostenuta dalle ingenti risorse del PNRR, dovrebbe costituire l'opportunità per ottimizzarle implementando le dotazioni esistenti

disponendo anche di personale fornito di competenze specifiche. In tal modo, si profilerebbe un'inutile duplicazione.

La Segreteria Nazionale UIL SCUOLA